

INTERNAL DEALING: CODICE DI COMPORTAMENTO

Principi ispiratori

- art. 1 Ambito soggettivo di applicazione del Codice: le c.d. “*Persone Rilevanti*”
- art. 2 Operazioni soggette a comunicazione
- art. 3 Termini per la comunicazione alla Banca
- art. 4 Procedura di comunicazione delle informazioni alla Banca
- art. 5 Soggetti preposti all’attuazione del Codice: Soggetti Preposti al Ricevimento, Soggetto Preposto alla Comunicazione
- art. 6 Procedura di comunicazione delle informazioni al Mercato
- art. 7 Sanzioni
- art. 8 Disposizioni finali
- art. 9 Entrata in vigore

* * * * *

PRINCIPI ISPIRATORI

Con il presente Codice di comportamento (di seguito anche denominato solamente “Codice”) si intende dare attuazione al disposto degli artt.2.6.3 e seguenti del “Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” e dell’art.I.A.2.13 delle relative Istruzioni, il tutto al fine di migliorare la trasparenza sulle operazioni finanziarie che sono poste in essere da persone che, per l’incarico ricoperto all’interno della BNL S.p.A. (di seguito denominata anche solo “Banca”) o di società del Gruppo, hanno una conoscenza estremamente approfondita delle vicende e che sono definite dalla richiamata normativa come “Persone Rilevanti”.

L’informativa circa le suddette operazioni resa dalle *Persone Rilevanti* alla Banca, sarà da questa trasmessa alla Borsa Italiana S.p.A. e quindi al Mercato, in ottemperanza ad un obbligo di legge, atteso che il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. è stato emanato in virtù del disposto dell’art.62 del d.lgs. 24.2.1998 n.58

art. 1 Ambito soggettivo di applicazione del Codice: le c.d. “Persone Rilevanti”

1. Ai sensi e per gli effetti del Codice di Internal Dealing, per “*Persone Rilevanti*” devono intendersi:

- a) gli Amministratori della Banca;
- b) i Sindaci effettivi della Banca;
- c) i Direttori Generali ed i Vicedirettori Generali - laddove nominati – della Banca;
- d) l’Amministratore Delegato/Direttore Generale di BNL Gestioni SGR Spa e di BNL Fondi Immobiliari SGR Spa; il Direttore Investimenti di BNL Gestioni SGR Spa; Il Direttore Area Investment di BNL Fondi Immobiliari SGR Spa;
- e) i seguenti altri membri della Banca:
 - i componenti il Comitato di Direzione della Banca;
 - i Dirigenti Centrali;
 - i Direttori di Funzioni Centrali;
 - nell’ambito della Direzione Attività Istituzionali, il Responsabile della seguente struttura: “Affari Generali e Legali”;
 - nell’ambito della Divisione Wholesale & International Banking, i Responsabili delle seguenti strutture: “Prodotti e Capital Markets”, “Investment Banking” e “Mercati Finanziari”;
 - nell’ambito della Direzione Finanziaria, i Responsabili delle seguenti strutture: “Tesoreria di Gruppo” e “Relazione con gli Investitori”;
- f) ulteriori persone che nominativamente o attraverso la funzione da queste assolta siano state individuate a mezzo di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
- g) Il Segretario del Consiglio di Amministrazione della Banca.

art. 2 Operazioni soggette a comunicazione

1. Le *Persone Rilevanti* – individuate ai sensi del precedente articolo del Codice – devono comunicare alla Banca, con le modalità di cui ai successivi artt. 3 e 4, le operazioni a qualsiasi titolo compiute – ferme restando le limitazioni previste dalla vigente normativa contrattuale ed aziendale -, aventi ad oggetto:

- a) strumenti finanziari quotati emessi dalla Banca, escluse le obbligazioni non convertibili;
- b) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere, gli strumenti di cui al punto a) che precede;
- c) strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui alla lettera a), anche quando l’esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti.

Salvo espressa deroga disposta con delibera del Consiglio di amministrazione dovranno essere comunicati anche gli atti di esercizio di stock option o diritti di opzione.

2. Ai fini di quanto stabilito al punto precedente:

- a) si tiene conto delle operazioni compiute da ciascuna *Persona Rilevante*, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatta compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate;
- b) non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli, nell'ipotesi in cui la *Persona Rilevante* o gli altri soggetti di cui alla lettera a) che precede assumano la posizione di prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
- c) non si tiene conto delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato con altre compiute nell'arco di un trimestre, sia inferiore all'importo di Euro 20.000 per *Persona Rilevante*, tenendo cioè conto delle operazioni compiute sia direttamente sia dai soggetti di cui alla lettera a) che precede;
- d) non si tiene conto delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui alla superiore lettera a);
- e) non si tiene conto delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni con riferimento ai titoli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione ai sensi del presente articolo.

art. 3 Termini per la comunicazione alla Banca

Le operazioni sugli strumenti finanziari di cui al comma 1, dell'art.2 del Codice, poste in essere dalle *Persone Rilevanti* o da quelle di cui al comma 2 dell'art.2 lett.a) che precede – qualora il loro ammontare, singolarmente o cumulativamente con altre compiute nell'arco del medesimo trimestre, sia superiore all'importo di Euro 20.000- dovranno essere comunicate alla Banca secondo quanto disposto dal successivo art.4 del Codice dalle *Persone Rilevanti* medesime entro e non oltre il 5° giorno lavorativo successivo al termine di ciascun trimestre solare.

Qualora, nel corso di un trimestre solare venga, anche cumulativamente, superata la soglia di Euro 100.000 di controvalore – soglia che identifica le c.d. *operazioni significative* - a partire dall'inizio del trimestre, oppure – in caso di precedente/i comunicazione/i di *operazioni significative* nel trimestre – a partire dalla data di tale/i comunicazione/i, la Banca deve essere informata senza indugio e comunque non oltre il 1° giorno lavorativo dall'esecuzione di ogni operazione (considerata singolarmente o cumulativamente) che ha importato il superamento del limite, a nulla rilevando il successivo giorno di liquidazione.

Si precisa che, ai sensi della normativa richiamata nei Principi ispiratori del Codice, per gli strumenti finanziari derivati, i covered warrant o i warrant, il controvalore nozionale è calcolato come il prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

art. 4 Procedura di comunicazione delle informazioni alla Banca

L'informativa circa le operazioni di cui al presente Codice deve essere fornita alla Banca da ciascuna *Persona Rilevante*, nei termini di cui all'art.3 che precede, facendo pervenire al competente *Soggetto Preposto al Ricevimento*, di cui al successivo art.5, il

modulo allegato in copia al presente Codice, debitamente compilato e sottoscritto. La trasmissione del modulo citato avverrà a mezzo fax al numero indicato nella comunicazione che accompagna il Codice, o con altro mezzo idoneo a consentire il recepimento dello stesso da parte del Soggetto Preposto al Ricevimento nei termini indicati dal precedente art.3

art. 5 Soggetti preposti all'attuazione del Codice : Soggetti Preposti al Ricevimento, Soggetto Preposto alla Comunicazione

Il *Soggetto Preposto al Ricevimento* ed alla gestione delle informazioni inerenti le operazioni di cui al presente Codice è:

- a) per quanto concerne gli Amministratori ed i Sindaci effettivi della Banca: la funzione centrale preposta agli organi statutari;
- b) per quanto concerne le altre *Persone Rilevanti* della Banca: la funzione centrale preposta alle risorse umane;
- c) per quanto concerne le *Persone Rilevanti* delle società controllate: la funzione centrale preposta alla gestione delle partecipazioni, salvo che contemporaneamente lo stesso soggetto sia *Persona Rilevante* all'interno della Banca; in tal caso si applica rispettivamente il disposto delle precedenti lettere a) o b), a seconda dei casi.

I Soggetti Preposti al Ricevimento, di cui al precedente capoverso, dovranno far pervenire l'informativa inviata loro dalle *Persone Rilevanti* alla funzione centrale preposta alla comunicazione al Mercato – indicata nel presente Codice quale *Soggetto Preposto alla Comunicazione al Mercato* -: senza indugio, ove trattasi di comunicazione inerente operazioni significative, ai sensi del comma 2 dell'art.3 che precede ovvero entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione, negli altri casi.

I Soggetti Preposti di cui al presente articolo provvederanno ad istituire apposito protocollo per le comunicazioni ricevute e trasmesse, conservando copia delle medesime.

art. 6 Procedura di comunicazione delle informazioni al Mercato

Nel rispetto delle vigenti norme e segnatamente nelle forme indicate nell'art.IA.2.13.1 delle "Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.", il Soggetto Preposto alla Comunicazione, di cui al precedente articolo, provvederà alla trasmissione delle informative alla Borsa Italiana S.p.A: senza indugio ove trattasi di comunicazione inerente operazioni significative ai sensi del comma 2 dell'art.3 che precede ovvero entro il giorno successivo alla ricezione negli altri casi. La comunicazione, comunque, deve essere inviata nei termini previsti dal citato articolo e dall'art.2.6.4, comma III, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.

Contestualmente il medesimo soggetto provvederà a trasmettere le comunicazioni ricevute anche alla funzione Relazioni con gli Investitori.

Il Codice e le informazioni fornite in base allo stesso saranno rese disponibili sul sito BNL.

art. 7 Sanzioni

La violazione delle norme del Codice da parte di *Persone Rilevanti* che intrattengono con la Banca o con altre società del Gruppo un rapporto di lavoro dipendente o comunque ad esso assimilabile potrà assumere rilevanza ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi inerenti il rapporto di lavoro e potrà comportare la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento di tutti i danni che questa ha subito.

La violazione delle norme del Codice da parte di *Persone Rilevanti* che non intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con la Banca o con altre società del Gruppo potrà assumere rilevanza ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi inerenti al mandato e potrà comportare la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento di tutti i danni subiti. Detta violazione, potrà, altresì, essere segnalata nel contesto della relazione degli amministratori al bilancio di esercizio dell'anno in cui essa si è verificata o in cui la Banca ne ha avuto notizia.

art. 8 Disposizioni finali

Il Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione può prevedere, il divieto o la limitazione in determinati periodi di tempo, a tutte o ad alcune delle *Persone Rilevanti*, di effettuare tutte o alcune delle operazioni oggetto di comunicazione ai sensi del presente Codice.

art. 9 Entrata in vigore

Il Codice è in vigore dal 1 gennaio 2003 per la Banca e per le società del Gruppo.